

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
247/2024/R/COM

**RINNOVO DELL'OFFERTA PLACET DI GAS NATURALE
DI CUI ALL'ARTICOLO 2.3 DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 100/2023/R/COM RIVOLTA AI CLIENTI
FINALI NON VULNERABILI (OFFERTA PLACET IN
DEROGA)**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale
18 giugno 2024

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la deliberazione 11 ottobre 2022, 489/2022/R/com per la rimozione del servizio di tutela gas naturale e delle condizioni di fornitura di gas naturale ai clienti vulnerabili.

In particolare, il presente documento illustra gli orientamenti dell'Autorità in materia di rinnovo dell'offerta PLACET di gas naturale di cui all'articolo 2.3 della deliberazione 14 marzo 2023, 100/2023/R/com rivolta ai clienti finali non vulnerabili del servizio di tutela del gas naturale (offerta PLACET in deroga).

Il presente documento si inserisce nel percorso di riforma delineato nell'obiettivo strategico "OS.24 Garantire la concorrenza e la tutela dei clienti vulnerabili" contenuto nel Quadro Strategico per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A, con particolare riferimento alla linea di intervento a). "Completamento, con le modalità e le tempistiche previste dalla normativa, della rimozione delle tutele di prezzo" e alla linea di intervento d). "Sviluppo degli strumenti di tutela dei clienti vulnerabili".

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.arera.it, entro il **3 luglio 2024**. Ai sensi dell'art. 4.1 dell'Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2014, 649/2014/A dell'Autorità, il termine ridotto della consultazione è giustificato dall'urgenza del provvedimento che ne deriverà, in quanto gli orientamenti riguardano obblighi informativi dei venditori che devono essere implementati entro il mese di settembre 2024.*

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia
Unità Tutele Contrattuali per i Clienti Elettrici e Gas
Piazza Cavour, 5 - 20121 - Milano**

**e-mail: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it**

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	6
2	CONTESTO REGOLATORIO.....	7
3	RINNOVO DELLE OFFERTE PLACET IN DEROGA.....	8
4	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	11

1 INTRODUZIONE

- 1.1 Il presente documento per la consultazione delinea gli orientamenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) in merito al rinnovo dell’offerta PLACET di gas naturale di cui all’articolo 2.3 della deliberazione 14 marzo 2023, 100/2023/R/com (di seguito: offerta PLACET in deroga) per i clienti non vulnerabili che alla data di comunicazione del medesimo rinnovo non abbiano scelto un’altra offerta di libero mercato.
- 1.2 Il presente documento per la consultazione si inquadra nell’ambito del procedimento avviato dall’Autorità con la deliberazione 11 ottobre 2022, 489/2022/R/com, per la rimozione del servizio di tutela gas e le condizioni di fornitura di gas naturale ai clienti vulnerabili.
- 1.3 Il presente documento si inserisce nel percorso di riforma delineato nell’obiettivo strategico “OS.24 Garantire la concorrenza e la tutela dei clienti vulnerabili” contenuto nel Quadro Strategico per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A, con particolare riferimento alla linea di intervento a) “Completamento, con le modalità e le tempistiche previste dalla normativa, della rimozione delle tutele di prezzo” e alla linea di intervento d) “Sviluppo degli strumenti di tutela dei clienti vulnerabili”.
- 1.4 Il presente documento di consultazione è così strutturato:
 - i. il capitolo 2 illustra il contesto regolatorio in cui il presente documento si inserisce;
 - ii. il capitolo 3 illustra gli orientamenti dell’Autorità in merito alle condizioni economiche da applicare successivamente al 31 dicembre 2024 ai clienti che, a tale data, continueranno ad essere serviti nell’ambito delle offerte PLACET in deroga;
 - iii. il capitolo 4 illustra gli orientamenti dell’Autorità in merito alle tempistiche di attuazione degli interventi prospettati.

2 CONTESTO REGOLATORIO

- 2.1 Con la deliberazione 100/2023/R/com, l’Autorità ha stabilito, tra l’altro, le modalità per il superamento del servizio di tutela del gas naturale per i clienti domestici non vulnerabili a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed i relativi obblighi informativi in capo ai venditori.
- 2.2 In particolare, l’articolo 2.3 ha previsto, per i clienti riforniti nell’ambito del servizio di tutela gas non identificati come vulnerabili secondo le modalità della deliberazione 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas, e che non avessero sottoscritto un contratto di mercato libero con il proprio o altro venditore al 31 dicembre 2023, che il venditore, dal 1° gennaio 2024, applicasse le condizioni dell’offerta PLACET di gas naturale a prezzo variabile di cui alla deliberazione 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com) con specifiche deroghe sia per le condizioni contrattuali¹ sia per le condizioni economiche (offerta PLACET in deroga); con particolare riferimento a queste ultime, la componente in quota energia, α , a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale, è definita dall’Autorità (e non dal venditore, come per l’offerta PLACET ordinaria) mentre la componente in quota fissa (€/anno), P_{FIX} , è definita liberamente dal venditore².
- 2.3 La scelta delle condizioni contrattuali ed economiche di cui al precedente paragrafo risponde all’esigenza di offrire ai clienti finali domestici non vulnerabili una protezione che non può più fare perno sulla tutela di prezzo (in coerenza con l’evoluzione normativa del mercato *retail* sancita dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni) bensì sulla possibilità per i clienti medesimi di confrontare più agevolmente le condizioni dell’offerta PLACET in deroga con quelle del servizio di tutela in cui erano riforniti; ciò in quanto la struttura delle condizioni dell’offerta PLACET in deroga è del tutto analoga a quella del servizio di tutela gas e si distingue solamente con riferimento al valore della componente fissa (nel servizio di tutela pari alla componente QVD).
- 2.4 L’articolo 2.6 della deliberazione 100/2023/R/com dispone altresì che l’offerta PLACET in deroga abbia una durata pari a 12 mesi, in coerenza con la disciplina delle offerte PLACET di cui alla deliberazione 555/2017/R/com; inoltre,

¹ Il venditore è tenuto a inviare al cliente finale le bollette nel formato (dematerializzato ovvero cartaceo) già concordato precedentemente con il cliente finale.

² La componente in quota energia, α , è pari alla somma della componente CCR e della aliquota in quota variabile della componente QVD definite per il servizio di tutela gas. La componente (equivalente al P_{ING} , a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso) è definita, come per le altre offerte PLACET a prezzo variabile, secondo i criteri della deliberazione 29 luglio 2022, 374/2022/R/gas.

l'articolo 2.6 prevede che alla scadenza della stessa (31 dicembre 2024), in assenza di recesso da parte di una delle parti ovvero in mancanza di una scelta del cliente finale, il venditore applichi a partire dal 1° gennaio 2025 le condizioni contrattuali ed economiche dell'offerta PLACET di gas naturale a prezzo variabile previa una comunicazione di rinnovo secondo le modalità e tempistiche di cui all'articolo 14 della deliberazione 555/2017/R/com; in sintesi, il venditore, con un preavviso non inferiore a 3 mesi (quindi entro la fine di settembre 2024), comunica al cliente finale il nuovo prezzo (art. 14.1), pari al prezzo previsto dall'offerta PLACET a prezzo variabile di gas naturale commercializzata dal venditore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione (art. 14.2)³.

- 2.5 La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni: l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; la decorrenza della variazione proposta; le modalità e i termini per la comunicazione da parte del cliente finale dell'eventuale volontà di esercitare il recesso in coerenza con la disciplina dell'Autorità in materia (art. 14.4). La comunicazione non può essere trasmessa all'interno dei documenti di fatturazione o congiuntamente agli stessi (art. 14.5).
- 2.6 Qualora il venditore non effettui la comunicazione di cui al paragrafo 2.5 con almeno tre mesi di preavviso si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello delle condizioni economiche in scadenza e il prezzo previsto dall'offerta PLACET applicabile al cliente e commercializzata dal venditore alla data di attivazione delle nuove condizioni economiche (art. 14.6).

3 RINNOVO DELLE OFFERTE PLACET IN DEROGA

- 3.1 La durata dell'offerta PLACET in deroga ne definisce pienamente la natura transitoria, in quanto tale offerta è stata definita, a seguito del processo consultivo, per accompagnare il cliente finale di gas naturale maggiormente inerte nella scelta di un contratto di mercato libero (con lo stesso venditore oppure con un altro venditore), consentendogli di raccogliere gli elementi informativi necessari alla decisione con maggiore tranquillità, senza alcuna pressione derivante dalla perentorietà del termine di cessazione del servizio di tutela gas per i clienti non vulnerabili.

³ L'art. 14 della deliberazione 555/2017/R/com prevede che, trascorsi 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, il venditore è tenuto a comunicare al cliente finale in forma scritta e con un preavviso non inferiore a tre mesi (comma 1) che, ferma restando la facoltà di recesso, in mancanza di una sua diversa scelta, verrà rinnovata l'offerta PLACET in scadenza, a prezzo fisso o a prezzo variabile, indicando altresì il prezzo che sarà applicato al termine di 12 mesi, pari al prezzo previsto dall'offerta PLACET applicabile al cliente e commercializzata dal venditore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione.

- 3.2 La temporaneità dell'offerta PLACET in deroga era stata individuata nell'ipotesi che, in 12 mesi, sarebbero state implementate ampie campagne informative finalizzate a sensibilizzare i clienti finali sul superamento dei servizi di tutela e sulle modalità con cui effettuare una scelta nel mercato libero. L'avvio di tali iniziative informative, disposte con il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11, è avvenuto a partire dal mese di maggio 2024; pertanto, gli effetti non si sono potuti ancora dispiegare completamente.
- 3.3 Questa considerazione potrebbe pertanto indurre a valutare l'opportunità di una proroga di ulteriori 12 mesi delle condizioni dell'offerta PLACET in deroga, così da garantire più tempo al cliente per esercitare una scelta maggiormente informata e una partecipazione più attiva alle dinamiche del mercato libero. Al fine di evitare possibili disomogeneità tra clienti finali, la proroga, qualora introdotta, dovrebbe essere obbligatoria per tutti i venditori e, a tutela del cliente finale, dovrebbe essere prevista solo nei casi in cui le condizioni economiche delle PLACET a prezzo variabile di gas naturale commercializzata dal venditore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione dovessero comportare una spesa annua stimata per il cliente finale maggiore rispetto a quella stimata derivante dall'offerta PLACET in deroga.
- 3.4 Quanto precede non preclude comunque al venditore la possibilità di proporre ai propri clienti attualmente titolari delle offerte PLACET in deroga altre eventuali offerte con condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle delle offerte PLACET.
- 3.5 Inoltre, in considerazione del fatto che l'offerta PLACET in deroga è un'offerta di mercato libero, che le relative condizioni economiche non rappresentano una tutela di prezzo come già evidenziato al paragrafo 2.3 e che il valore della componente P_{FIX} è stato definito per l'anno 2024 in un diverso contesto di mercato, è necessario prevedere, in caso di proroga, la possibilità per il venditore di adeguare per l'anno 2025, anche eventualmente in riduzione, il valore della componente P_{FIX} dell'offerta PLACET in deroga a suo tempo definito.
- 3.6 Alla luce di quanto illustrato, l'Autorità ritiene opportuno modificare l'attuale regolazione per prevedere che il venditore, con effetti dal 1° gennaio 2025, comunichi ai clienti non vulnerabili che alla data di comunicazione di rinnovo siano serviti nell'ambito delle offerte PLACET in deroga, il rinnovo:
- a) alle condizioni economiche dell'offerta PLACET in deroga per ulteriori 12 mesi (fino al 31 dicembre 2025), con eventuale adeguamento del valore della componente P_{FIX} rispetto a quello definito per l'anno 2024, qualora

le condizioni della corrispondente offerta PLACET a prezzo variabile di gas naturale commercializzata alla generalità dei clienti al momento della comunicazione di rinnovo dovessero comportare una spesa annua stimata per il cliente finale maggiore rispetto a quella stimata applicando le condizioni dell'offerta PLACET in deroga come sopra indicato (sia nel caso del rinnovo alle stesse condizioni economiche vigenti fino al 31 dicembre 2024 sia nel caso dell'eventuale adeguamento della componente P_{FIX});

- b) alle condizioni economiche dell'offerta PLACET a prezzo variabile di gas naturale commercializzata alla generalità dei clienti al momento della comunicazione di rinnovo, qualora esse dovessero comportare una spesa annua stimata per il cliente finale minore rispetto a quella stimata applicando le condizioni dell'offerta PLACET in deroga di cui al precedente punto a).

La stima della spesa annua per effettuare i confronti tra l'offerta PLACET in deroga di cui al punto a) e l'offerta PLACET a prezzo variabile di gas naturale ordinaria commercializzata alla generalità dei clienti dovrà essere calcolata secondo i criteri del Regolamento di funzionamento del Portale Offerte⁴; inoltre:

- i. per i clienti domestici, la spesa sarà calcolata sulla base dei livelli di consumo della Scheda sintetica di cui all'Allegato 1 del Codice di condotta commerciale⁵ come definiti nel riquadro "Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)" di cui all'articolo 19 del Codice di condotta commerciale medesimo;
 - ii. per i condomini uso domestico, la stima della spesa annua sarà basata su un livello di consumo e un profilo individuati dal venditore secondo criteri specificati nella comunicazione che tengano conto anche dell'uso prevalente del gas naturale da parte del cliente.
- 3.7 Con riferimento agli obblighi informativi, si ritiene opportuno prevedere che il venditore dia comunicazione al cliente finale delle nuove condizioni economiche secondo le modalità e le tempistiche dell'articolo 14, commi da 1 a 5, della deliberazione 555/2017/R/com con, in aggiunta, l'informazione circa la facoltà del cliente di scegliere un'altra offerta con il medesimo o altro venditore; solo nel caso in cui venga proposto un rinnovo alle medesime condizioni economiche vigenti fino al 31 dicembre 2024, il venditore non sarà tenuto a illustrare i

⁴ Allegato A alla deliberazione 1° febbraio 2018, 51/2018/R/com.

⁵ Allegato A alla deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/com.

contenuti e gli effetti della variazione proposta (proprio in quanto le condizioni rimangono invariate), fermo restando l'obbligo per il venditore di comunicare tale rinnovo.

- 3.8 Infine, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la trasparenza a vantaggio dei clienti finali, si ritiene opportuno prevedere un monitoraggio, in capo all'Autorità, dei prezzi applicati a partire dal 1° gennaio 2025 ai clienti finali serviti nelle offerte PLACET in deroga al 31 dicembre 2024, e la conseguente pubblicazione comparativa dei prezzi medesimi con riferimento ai soli soggetti obbligati ai sensi del Testo integrato monitoraggio retail (TIMR)⁶.

Q1. Si condivide l'orientamento relativo alla proroga di ulteriori 12 mesi delle condizioni delle offerte PLACET in deroga? Se no, per quale motivo?

4 TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

In considerazione del fatto che le comunicazioni di rinnovo delle offerte PLACET in deroga dovranno essere inviate al cliente finale entro la fine del mese di settembre 2024, si ritiene opportuno che il provvedimento prospettato debba entrare in vigore all'atto della sua pubblicazione, prevista entro la prima settimana di agosto 2024.

Q2. Si condivide l'orientamento relativo alle tempistiche di attuazione? Se no, per quale motivo e quale tempistica si ritiene più adeguata?

⁶ Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del TIMR, assumono la qualifica di soggetti obbligati, tra l'altro, tutti gli esercenti la vendita al dettaglio che forniscono più di 50.000 punti di prelievo e/o di riconsegna (di seguito: soggetti obbligati TIMR).